



Città di Gallipoli

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 6 del 11/03/2026

OGGETTO: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da “Processionaria Del Pino” Traumatocampa (Thaumetoea) Pityocampa nel territorio Comunale di Gallipoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che a seguito del Decreto Ministeriale del 6 Dicembre 2021 “Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali”, dal 7 dicembre 2021 la lotta alla processionaria del pino nel territorio nazionale è obbligatoria solo dove c'è un'ordinanza comunale o dove lo prevede il regolamento del verde che prescrive la gestione di questa avversità. I Comuni possono quindi emanare specifiche ordinanze atte a limitare la diffusione dell'insetto e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali. Il provvedimento è rivolto ai proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale;

Considerato che permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici.;

Ritenuto che, seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Atteso che il Comune di Gallipoli svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche, ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano

reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero Processionaria del pino possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvede e provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti conifere come pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

Visti:

- la L. 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii;
- l'art. 50 c. 5° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 19.08.2005, n. 214 e ss.mm.ii;
- il D.M. 6 dicembre 2021;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i soggetti interessati **dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati)** e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

AVVISA

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
2. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul

territorio comunale ed in particolare presso le isole ecologiche, centro di raccolta comunale o all'interno/presso i cassonetti stradali, nonché nei cestini gettacarte dislocati nel territorio comunale.

3. Il presente provvedimento ha validità fino al 31/12/2026.
4. Per ogni informazione contattare il Servizio Ambiente al seguente indirizzo pec: ambiente.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna pianta infestata, ai sensi dell'art. 7- bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Lecce sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
- Corpo Unico di Polizia Municipale;
- NUCLEO CARABINIERI FORESTALE – GALLIPOLI fle43454@pec.carabinieri.it

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Gallipoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 11/03/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, li 11/03/2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.